

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Giurisprudenza, sede di Ferrara, in qualità di *soggetto promotore*, codice fiscale 80007370382, nella figura del Preside Gian Guido Balandi, domiciliato in Ferrara, Corso Ercole I D'Este n. 37;

E

La Direzione Interregionale delle Dogane per l'Emilia Romagna e le Marche, con sede in Via Marconi, 34 - 40122 Bologna, nella figura del Direttore Interregionale, dott. ing. Pietro Alidori

PREMESSO CHE

- la legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (art. 18, comma 1, lettera a) prevede che, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le Università possano promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;

- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;

- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" all'art. 10 individua, tra le attività formative qualificanti delle classi di corsi di studio, i tirocini formativi e di orientamento volti ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso;

- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

La Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche di seguito denominato "Amministrazione Ospitante", ai sensi della predetta L. 196/97 (art. 18), si impegna ad accogliere presso le proprie strutture regionali e territoriali, tirocinanti (studenti e laureati da non più di 18 mesi) nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.3.98 n. 142. Il numero di tirocinanti è stabilito in un numero non superiore a due unità, incrementabili solo previo assenso esplicito dell'Amministrazione Ospitante.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro. Verrà espressamente riconosciuto nella carriera formativa dello studente conformemente alla legislazione vigente.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Giurisprudenza nella persona del Prof. ~~Marco Greggi~~, in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutore aziendale designato dall'Amministrazione Ospitante nella persona del Direttore pro tempore dell'articolazione locale della struttura ospitante.

Il tutore avrà il compito di concordare con l'Amministrazione Ospitante obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo periodici contatti con il tutore indicato dall'Amministrazione Ospitante.

Ciascun tirocinio avverrà conformemente al regolamento per l'esecuzione del tirocinio, se ed in quanto sussistente, volto a prevedere ulteriori e specifici diritti e doveri del tirocinante, da stabilirsi di comune accordo fra i tutor dei rispettivi enti coinvolti.

Art. 3

Per ogni singolo tirocinio verrà predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutore universitario e di quello dell'Amministrazione Ospitante, di cui all'articolo 2, comma 2;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Amministrazione Ospitante;
- le strutture dell'Amministrazione Ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio è la sottoscrizione del Progetto formativo da parte dell'Università e dell'Amministrazione Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione.

In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al tirocinante, le Parti potranno unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
- rispettare i regolamenti dell'Amministrazione Ospitante e le norme interne in materia di igiene e sicurezza;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, in quanto l'Amministrazione Ospitante non risponde di eventuali danni causati a terzi.

L'Amministrazione Ospitante attesterà l'avvenuto tirocinio, ricorrendone i presupposti.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'Amministrazione Ospitante.

Art. 5

I tirocinanti, studenti e laureati, risultano coperti da assicurazione contro gli infortuni in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al DPR 1124/65 e DPR 156/99, art.2, e l'Università di Ferrara si impegna a garantirne l'assicurazione per la responsabilità civile e a fornire una polizza integrativa per infortunio che verrà specificata in ciascun Progetto Formativo e di Orientamento. L'Università di Ferrara si impegna a far pervenire alla regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali dell'Amministrazione Ospitante copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo, di cui al precedente art.3, comma 1.

Art. 6

La presente convenzione decorre dalla data della firma, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza. Essa non può prevedere alcun obbligo finanziario, esplicito o implicito, per l'Amministrazione Ospitante.

Art. 7

La presente convenzione è redatta in unico originale ed è conservata presso l'Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Giurisprudenza. L'Amministrazione Ospitante ne conserva una copia presso la propria sede. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione. La convenzione, in materia di bollo, sarà assoggettata alla vigente normativa fiscale.

Bologna,

01 OTT 2012

per l'Università di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza

Prof. Gian Guido Balandi - Preside



per l'Amministrazione Ospitante, Il Direttore interregionale dell'Agenzia delle Dogane per l'Emilia Romagna e le Marche

dott. ing. Pietro Alidori - Direttore Interregionale

